

# Ddl C. 3256

## *Proposte di emendamenti*

### Art. 2

#### **Comma 1-bis**

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**«1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, commi 2 e 2-bis del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, si considera equiparata ad abitazione principale del soggetto passivo l'unità immobiliare di tipo abitativo assegnata a seguito di provvedimento di separazione coniugale o di divorzio o di affidamento dei figli minori»**

*La proposta equipara il requisito di abitazione principale del soggetto passivo alle unità immobiliari di tipo abitativo assegnate al coniuge o al genitore (non coniugato) affidatario dei figli minori con provvedimento giudiziario, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione vigente per abitazione principale, nonché di quella ulteriore prevista dal comma 1.*

#### **Nota.**

*Si veda anche la disposizione prevista dall'art. 1, comma 4-ter del DL 23 gennaio 1993, n. 16 conv. dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 che estende il requisito di abitazione principale ai non residenti.*

*«4-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del [decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333](#) , convertito, con modificazioni, dalla [legge 8 agosto 1992, n. 359](#), e dell'[articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#) , per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata».*

## Art. 2

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

**«2. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 1 non produrrà variazioni di quanto incassato dai Comuni. Il soggetto passivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili maturerà all'atto del pagamento della stessa, un credito di imposta nella misura determinata dai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificati dal comma 1 del presente articolo, nei confronti dell'erario compensabile all'atto del pagamento dell'Irpef o di ogni altra imposta se utilizzerà il modello F24. Per i soggetti totalmente o parzialmente incapienti sarà previsto un trasferimento monetario da parte dello Stato».**

*La proposta di modifica è volta a garantire la completa ed immediata disponibilità dell'intero gettito dell'ICI ai comuni, salvaguardo comunque, anche se con modalità diverse, le agevolazioni previste a favore dei cittadini.*

## **Art. 2**

### **Comma 2**

*alla fine del terzo periodo, aggiungere le parole:*

**«e, comunque in misura tale da non comportare, per ciascun comune, un ammontare dell'ICI inferiore a quanto previsto dal bilancio dell'anno precedente l'applicazione del beneficio».**

*l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:*

**«Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite, di intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, le modalità di determinazione dei rimborsi».**

*Il rimborso in acconto effettuato sulla base dei dati statistici disponibili alle Amministrazioni dello Stato potrebbe non coincidere con la certificazione trasmessa da ciascun comune. Con decreto, da emanarsi entro tre mesi, sono stabiliti d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali i criteri di determinazione dei versamenti in acconto e le modalità di effettuazione dei rimborsi. In via precauzionale si prevede che i versamenti in acconto non possono determinare una entrata complessiva ICI inferiore a quella prevista da ciascun comune nell'anno precedente l'applicazione del beneficio.*

## **Art. 2**

### **Comma 2**

*sostituire le parole «riconosciuto in via previsionale a ciascun comune» con le seguenti:*

**«determinato in via previsionale da ciascun comune»**

*Si precisa che il trasferimento compensativo è erogato sulla base dell'ammontare determinato in via previsionale da ciascun comune.*

## Art. 19

### Comma 1, lettera c)

*sostituire con il seguente:*

**«678-bis. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e degli Affari regionali e delle Autonomie locali da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono rideterminati i coefficienti previsti dal comma 678 considerando anche lo stock di debito risultante dal conto consuntivo 2006 e l'erogazione di un paniere di servizi definiti dal medesimo decreto».**

### Comma 1, lettera d)

*il primo periodo del comma 679-bis è sostituito dal seguente:*

**«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679 come modificati dal decreto di cui al comma 678-bis, è pari a zero».**

*Il saldo medio di cassa 2003-2005 rappresenta un parametro aleatorio per la determinazione degli enti «virtuosi» ai fini degli obiettivi che concorrono al rispetto del patto di stabilità interno e ciò vale anche per l'anno scorso. Questo in quanto il segno positivo di detto saldo non è un indice di solidità finanziaria e non consente, restando sempre la stessa base di riferimento, di essere migliorato*

*Piuttosto la «virtuosità» di un ente può essere apprezzata quando esso si indebita poco e produce più servizi di competenza. Pertanto si auspica un ricalcolo dei parametri di cui al comma 681 della legge 296/2006, in quanto a parità di obiettivo di rientro per il comparto degli Enti Locali, i parametri stessi possano essere rideterminati in modo che il concorso al risanamento sia direttamente proporzionale allo stock di debito accumulato nell'esercizio immediatamente precedente, e inversamente proporzionale ai livelli di erogazione di un predeterminato paniere di servizi (rif. livelli essenziali di assistenza, ecc.).*

**Comma 1, lettera d)**

*Al capoverso 679-bis dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:*

**«Gli enti che nel triennio 2003-2005 o nel periodo 2004-2006 hanno registrato il saldo medio di competenza mista positivo possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza».**

**Comma 1, lettera h)**

*Sostituire “costituisce inadempimento al patto di stabilità interno” con:*

**«comporta la sospensione delle rate di contributo ordinario dell'anno nel quale avviene l'inadempienza».**

**Comma 1, lettera l)**

*soppresso*

*Si propone di applicare la medesima sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 161 del decreto legislativo n. 267/2000.*

## Art. 19

### Comma 1, lettera d)

*dopo il comma 679-bis è aggiunto il seguente:*

**679-ter.** Per l'anno 2008 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, è diminuito della eventuale differenza positiva tra il saldo finanziario effettivo di cassa al 31/12/2007 e il saldo finanziario di cassa obiettivo dell'anno 2007; viceversa, qualora tale differenza sia negativa, la stessa sarà da sommare all'importo annuo della manovra per l'anno successivo, come determinato ai sensi dei commi 678 e 679. Per gli anni 2009-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, è diminuito della eventuale differenza positiva tra il saldo finanziario al 31 dicembre dell'anno precedente e il saldo finanziario obiettivo del medesimo anno precedente; viceversa, qualora tale differenza sia negativa, sarà da sommare all'importo annuo della manovra per l'anno successivo, come determinato ai sensi dei commi 678 e 679. Di conseguenza le procedure di cui ai commi 691 e 692 decorrono dal secondo anno di non rispetto degli obiettivi del patto come sopra determinati»;

*Per consentire agli enti di diminuire il proprio obiettivo di miglioramento relativo al 2008 di un valore pari alle economie realizzate sull'obiettivo di miglioramento 2007; così pure per gli anni successivi, si propone che la differenza, se positiva tra il risultato cumulato del saldo finanziario al 31/12/2007 (saldo effettivo) e l'obiettivo programmatico annuale del saldo finanziario 2007, sia utilizzabile dal medesimo ente in diminuzione dell'importo annuo della manovra dell'anno successivo come determinato dai commi 678 e 679 della Finanziaria 2007. Viceversa, qualora la differenza sia negativa (e quindi non risulta rispettato l'obiettivo del patto), si propone che tale differenza sia da sommare all'importo annuo della manovra come determinato dai commi 678 e 679 della Finanziaria 2007. In questa ottica si è reso opportuno rendere "più flessibile" il meccanismo sanzionatorio del patto (che ricordiamo è la maggiorazione dello 0,3% dell'addizionale comunale all'IRPEF), prevedendo che lo stesso scatti solo nel caso di non rispetto per due anni consecutivi. Sarebbe cioè opportuno consentire agli enti di superare l'obiettivo del saldo fissato dalle norme del patto di stabilità per un anno, con l'impegno di recuperare questo "sfondamento" nell'anno successivo.*

## Art. 24

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

**1-bis. Il comma 192 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:**

**«192. L'aliquota di compartecipazione è determinata, rispettivamente, in misura pari al 3 per cento a decorrere dall'anno 2008 e del 5 per cento a decorrere dall'anno 2009 e comunque in misura non superiore ai trasferimenti erariali spettanti al rispettivo ente».**

*A fronte di una sostanziale staticità delle entrate tributarie locali si propone di incrementare la compartecipazione dinamica nei limiti dei trasferimenti erariali spettanti ad ogni ente locale.*

## Art. 24

### Comma 5

- sostituire le parole «non superiore al 25 per cento» con le seguenti:

**«non superiore al 50 per cento»**

- aggiungere il seguente periodo:

**«Per l'anno 2009 i medesimi proventi possono essere utilizzati, per una quota non superiore al 25 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Per l'anno 2010 i medesimi proventi possono essere utilizzati per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale».**

## Art. 24

### Comma 5-bis

*dopo il comma 5 inserire il seguente:*

**«5-bis. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli Enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, fermo restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza».**

*conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.*

### Nota

*Art. 1, c. 711, L296/2006*

*711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti,".*

*Art. 6, comma 3, L. 488/199*

*3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

## **Art. 24-bis**

*dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis (Riduzione trasferimenti erariali) 1. All'articolo 3 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni, nella legge del 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:**

**"1-bis. La riduzione dei trasferimenti ai singoli comuni è effettuata solo a seguito della ricezione, da parte del Ministero dell'interno, della certificazione attestante l'effettivo aumento di gettito.";**

**b) i commi 2, 3, 4 e 5 sono soppressi.»**

## **Art. 24-bis**

*dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis (Credito d'imposta sui dividendi ai comuni) 1. Alle riserve formate con utili prodotti nei periodi di imposta di fruizione degli aiuti, distribuite a decorrere dal 10 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2003, si applica il comma 1-bis dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d. lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. Il credito d'imposta spettante in base al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il limite annuale stabilito dal comma 1 dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.»**

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.*

## **Art. 24-bis**

*dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis. 1. I contributi attribuiti dalle regioni ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, non sono da considerarsi componenti positivi del reddito e quindi non sono compresi tra i ricavi previsti dall'articolo 85 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**

**2. I contributi di cui al comma 1, nonché quelli erogati ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dell'articolo 1 del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1987, n. 18, non sono da considerare rilevanti ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli 96, 109, comma 5, e 84, comma 1, del predetto testo unico delle imposte sui redditi.».**

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri.*

## **Art. 24-bis**

*dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis 1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008».**

## **Art. 24-bis**

*dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:*

**«Art. 24-bis. 1. All'articolo 31, comma 14, della legge n. 289 del 2002 sostituire la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "quindici".**

**2. All'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n. 372, la parola "decennale" è sostituita dalla seguente "quindicennale».**

*Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, per il triennio 2008-2010, fino a concorrenza degli oneri. Art. 25*

*Art. 31, comma 14, L. 289/2002*

*14. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti locali, il Ministero dell'interno è autorizzato a decurtare i trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o, in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF. E' fatta salva la facoltà, su richiesta dell'ente, di procedere alla rateizzazione fino a tre anni degli importi dovuti, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive modificazioni, ovvero, in caso di incapienza dei trasferimenti erariali e delle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, di procedere alla rateizzazione in dieci annualità decorrenti dall'esercizio successivo a quello della determinazione definitiva dell'importo da recuperare.*

## **Dopo l'art.24 inserire il seguente:**

Art. 24 bis: compartecipazione degli enti locali alle accise sui prodotti petroliferi.

1) Ai Comuni sedi di impianti di raffinazione dei prodotti petroliferi è riconosciuta a partire dal 2008 la retrocessione di una percentuale dello 0,8% del gettito delle accise che gravano sui prodotti energetici lavorati nel territorio comunale e versato dalle rispettive aziende allo Stato.

2) L'importo annuo da retrocedere ai Comuni interessati è erogato per una quota pari al 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun ente entro e non oltre il 30 luglio e per il restante 50% entro il 16 dicembre.

Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 marzo dell'anno successivo. Le modalità con le quali determinare i conguagli saranno definiti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3) Le entrate degli enti locali derivanti dalla compartecipazione alle accise non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e sanitario e sono utilizzabili per il finanziamento delle spese correnti e degli investimenti, dei programmi di salvaguardia e di sviluppo ecocompatibile del territorio.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione della salute e dell'ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico delle aziende.

## **Art. 25**

*Stralciare l'art. 25*

*Lo stralcio è richiesto per la natura ordinamentale della norma, che non è coerente con il contenuto della legge finanziaria e, comunque, per l'opportunità di valutare la normativa di modifica del TU 267/2000 e dei principi e criteri di montanità in sede di esame del ddl delega sul Codice delle Autonomie locali e del ddl di riforma della montagna.*

## Art. 25

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente articolo:*

**«Art. 25 (Razionalizzazione e contenimento dei costi di enti preposti all'esercizio associato di funzioni comunali) - 1.** Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti locali nei Consigli delle autonomie o in altra sede di concertazione prevista dai propri ordinamenti, adottano leggi organiche di disciplina delle Comunità montane e delle Unioni di comuni nel rispetto dei seguenti principi:

a) favorire l'esercizio associato delle funzioni comunali in un unico ambito polifunzionale, in cui ogni Comune aderisca ad una sola forma associativa con personalità giuridica, attraverso una nuova delimitazione degli ambiti delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni tenuto conto di tutte le forme associative con personalità giuridica esistenti sul proprio territorio;

b) disciplinare gli ambiti associativi promuovendo la riduzione del numero complessivo degli enti associativi e stabilendo limiti dimensionali per l'esercizio associato delle funzioni, secondo il principio di adeguatezza;

c) razionalizzare la composizione degli organi di Comunità montane e Unioni di Comuni disponendo che essi debbano essere composti esclusivamente da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Deve essere in ogni caso previsto un presidente da eleggere tra i Sindaci dei Comuni aderenti.

d) contenere il numero dei componenti degli organi politici collegiali delle Comunità montane e delle unioni attraverso la determinazione, in legge regionale, del numero massimo dei loro componenti, tenuto conto del numero dei Comuni aderenti e della popolazione complessiva, e in modo tale da determinare una riduzione del numero dei membri in misura non inferiore al quaranta per cento del numero massimo spettante ad un Comune con popolazione pari a quella complessiva della Comunità montana o dell'Unione. In deroga a tale limite, la legge regionale può stabilire che l'organo esecutivo possa essere composto dai Sindaci di tutti i comuni associati: in tal caso i componenti dell'organo esecutivo non hanno diritto a percepire indennità, conservando quella riconosciuta in quanto Sindaci;

e) disciplinare i profili successori e la conseguente ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali di preesistenti enti, facendo salvi i rapporti di lavoro esistenti, per i casi in cui dall'attuazione delle leggi regionali derivasse una riduzione del numero degli enti locali associativi.

2. Per il fine di cui al comma 1, lettera d), le Regioni possono prevedere che l'elezione dei consiglieri sia effettuata dall'assemblea costituita dai consiglieri in carica di tutti i comuni membri e che la giunta sia composta dal presidente e da un numero di assessori rapportata al numero dei consiglieri assegnati alla Comunità montana.

3. Le leggi regionali devono stabilire un termine per l'adeguamento degli Statuti degli enti associativi in modo tale da assicurare l'entrata in vigore della nuova disciplina a decorrere dalla prime elezioni per il rinnovo della maggioranza dei Comuni associati, successive all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Dall'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al comma 1 sono abrogati i commi 5,6,7,8 articoli dell'art. 27, il comma 7 dell'art. 28, commi 2 e 5 secondo periodo dell'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 .

5. Al fine di garantire lo sviluppo durevole, omogeneo ed equilibrato del territorio, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con proprio decreto da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, definisce i principi e i criteri per modulare la classificazione dei Comuni montani.

6. I criteri di cui al comma 5 tengono conto di indicatori fisico-geografici, demografici e socioeconomici. In particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio *pro capite*, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'Arco alpino e alla Dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia, delle attività produttive extra-agricole. Sono in ogni caso esclusi dalla classificazione montana i Comuni costieri.

7. Le risorse del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, destinate alle comunità montane, sono ridotte di 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e sono annualmente attribuite alle regioni, nel cui territorio si trovano comunità montane destinatarie nell'anno 2007 delle risorse medesime, in proporzione alla popolazione regionale residente in territori situati al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare, ovvero al di sopra di 600 metri nelle regioni alpine, con esclusione comunque dei territori dei comuni capoluoghi di provincia e dei comuni costieri.

8. Le regioni, previa concertazione con le rappresentanze regionali degli enti locali interessati, disciplinano le modalità di erogazione di tali risorse alle Comunità montane ovvero ad altre forme associative, come le Unioni, quando vi aderiscano anche Comuni i cui territori presentino le caratteristiche altimetriche di cui al comma 7 ed in proporzione alla quota territoriale rappresentata».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

**2008: - 33.400;**

**2009: - 33.400;**

**2010: - 33.400.**



## **Art. 26**

### **Comma 1**

*sopprimere*

## Art. 26

### Comma 1

*Aggiungere alla fine il seguente periodo::*

**«La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali».**

**Art. 26**

**Comma 2**

*Sopprimere*

## Art. 26

### Comma 2

*Alla lettera a), dopo le parole «presidenti dei consigli comunali e provinciali», aggiungere:*

**«i presidenti degli organi di decentramento dei comuni con popolazione superiore a 250 mila abitanti»**

### Comma 2-bis

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

**«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali».**

## Art. 26

### Comma 3

*- capoverso lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente:*

**«Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana».**

**Art. 26**

**Comma 3, lettera d)**

*sopprimere*

## Art. 26

### Comma 4-bis

- dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

**«4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1 aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l'ambito provinciale. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione».**

## Art. 26

### Comma 7

*sostituire il comma 7 con il seguente:*

**«7. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:**

**«4-bis. 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.**

**2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale ufficiale del Governo.**

**3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale comunale.**

**4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.**

**5. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a idoneo funzionario o impiegato del comune.**

**6. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco, o, in via subordinata, dal consigliere anziano.**

**7. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla Commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato all'Ufficiale elettorale».**

## Art. 26

### Comma 8

*(vedere formulazione gruppo Ulivo)*

## Art. 27

### Comma 2

*sostituire con il seguente:*

**«2. I comuni e le province provvedono al riordino e alla riorganizzazione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare titolari di funzioni parzialmente coincidenti con quelle svolte dagli enti locali e alla soppressione di quelli titolari di funzioni coincidenti in tutto con quelle svolte dagli enti locali medesimi».**

## Art. 28

### Comma 2

*al secondo periodo dopo le parole «della concorrenza», aggiungere:*

**«nonché per lo sviluppo di servizi a banda larga,»**

## **Art. 45-bis**

*dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis (Regime di prelievo in materia di rifiuti). 1. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ovvero, a discrezione del Comune, si possono applicare in via sperimentale le disposizioni dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché del relativo regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»**

**Art. 140**

*Sopprimere*

## **Art. 140**

### **Comma 1, 2, 3**

*Sopprimere*

### **Comma 4**

*Sopprimere le parole «nel rispetto del comma 1»*

## **Art. 144**

### **Comma 15**

*Sopprimere la parola «legittimità»*

## Art. 145

*Comma 3, capoverso art. 36, sostituire i commi 1 e 2 con*

**3. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:  
“Articolo 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). 1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, fino al termine massimo di tre anni, per motivate e oggettive ragioni di realizzazione di attività progettuali o attività istituzionali temporanee.**

**2. Le amministrazioni non possono stipulare con lo stesso lavoratore contratti di lavoro a tempo determinato che superino la durata complessiva di tre anni. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.**

*Comma 3*

*Sostituire «sei» con*

**«dodici»**